

PER QUALI MOTIVI LA CONSULTA HA BOCCIATO IL LODO ALFANO

Secondo la legge annullata dalla Corte Costituzionale, la sospensione dei procedimenti penali per le alte cariche dello Stato si applicava Anche a quelli che erano in corso, in ogni fase, stato e grado, alla data di entrata in vigore della stessa, quindi anche per fatti antecedenti l'assunzione della carica

Anche il lodo Alfano è stato cancellato dalla Corte Costituzionale. Si tratta della legge n. 124 del 2008, la quale prevedeva che i processi penali nei confronti dei soggetti che rivestono la carica di presidente della Repubblica, di presidente del Senato e della Camera, di presidente del Consiglio dei ministri, sono sospesi dalla data di assunzione e fino alla cessazione della carica o della funzione. La sospensione si applicava anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato e grado, alla data di entrata in vigore della legge, quindi anche per fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione.

Secondo la Corte, tale legge non riproduce la stessa disciplina prevista dalla legge n. 140 del 2003 (lodo Schifani) già dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 24 del 2004, né fa a quest'ultima rinvio. La nuova legge presenta, invece, significative novità normative quali, ad esempio, la rinunciabilità e la non reiterabilità della sospensione dei processi penali, nonché una specifica disciplina a tutela della posizione della parte civile, così mostrando di prendere in considerazione, sia pure parzialmente, la sentenza n. 24 del 2004. È, del resto, sul riconoscimento di tali novità che si basano le note del presidente della Repubblica - richiamate dalle parti - che hanno accompagnato sia l'autorizzazione alla presentazione alle Camere del disegno di legge in materia di processi penali alle alte cariche dello Stato, sia la successiva promulgazione della legge approvata dal Parlamento. Pertanto, non si può parlare in questo caso di violazione del giudicato costituzionale, che si ha solo quando una norma ripristina o preserva l'efficacia di una norma già dichiarata incostituzionale. Né può sostenersi che, nel caso di specie, la violazione del giudicato costituzionale derivi dal fatto che alcune disposizioni riproducano quelle che sono state già dichiarate incostituzionali. Su questo punto la Corte ha precisato che lo scrutinio di detta violazione deve tener conto del complesso delle norme che si succedono nel tempo, senza che abbia rilevanza l'eventuale coincidenza di singole previsioni normative. Passando all'esame delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Milano, la Corte premette che esse debbono essere distinte in due diversi gruppi, a seconda dell'effettivo contenuto delle censure: un primo gruppo è prospettato con riferimento alla violazione del combinato disposto degli articoli 3 e 138 della Costituzione, in relazione alle norme costituzionali in materia di prerogative, sotto il profilo della parità di trattamento rispetto alla giurisdizione, sia in generale, sia nell'ambito delle alte cariche dello Stato; un secondo gruppo è prospettato anch'esso con riferimento alla violazione dell'articolo 3 della Costituzione (Tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge), sotto il profilo, però, dell'irragionevolezza intrinseca della disciplina denunciata. Quanto al primo dei suddetti gruppi di questioni, occorre precisare che il Tribunale di Milano muove dalla premessa che la Costituzione disciplina i rapporti tra gli organi costituzionali e la giurisdizione penale prevedendo, a tutela della funzione svolta da quegli organi, un numero chiuso di prerogative derogatorie rispetto al principio dell'eguaglianza davanti alla legge.

Ne consegue che il lodo Alfano si pone contemporaneamente in contrasto sia con l'articolo 3 perché, con riferimento alle norme costituzionali in materia di prerogative, introduce un'ingiustificata eccezione al suddetto principio di uguaglianza davanti alla legge, sia con l'articolo 138 (che disciplina il procedimento di adozione e approvazione delle leggi di revisione costituzionale e delle altre leggi costituzionali), perché tale eccezione si sarebbe dovuta introdurre, se mai, con una norma di rango costituzionale. Si è obiettato che questioni sostanzialmente identiche sono state già scrutinate e dichiarate non fondate dalla Corte con la sentenza n. 24 del 2004 riguardante il lodo Schifani. In proposito si è affermato che la citata sentenza, nel dichiarare la illegittimità costituzionale del lodo Schifani per violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione,

ha implicitamente rigettato la pur prospettata questione riferita all'articolo 138 della stessa Costituzione, circa l'inidoneità della legge ordinaria a disporre la sospensione del processo penale instaurato nei confronti delle alte cariche dello Stato. In particolare, si è sostenuto che tale ultima questione costituiva un punto logicamente e giuridicamente pregiudiziale della decisione e perciò non era suscettibile di assorbimento nella pronuncia di illegittimità costituzionale per la violazione di altri parametri. Sicché la sentenza n. 24 del 2004, là dove afferma che è legittimo che il legislatore preveda una sospensione del processo penale per esigenze extra processuali, va interpretata nel senso che anche il legislatore ordinario può prevedere una sospensione del processo penale a tutela delle alte cariche dello Stato. Nello stesso tempo, là dove afferma che l'apprezzabile interesse pubblico ad assicurare il sereno svolgimento delle funzioni inerenti alle alte cariche dello Stato deve essere tutelato, in armonia con i principi fondamentali dello Stato di diritto, va intesa nel senso che la legge ordinaria può ben essere adottata in materia, anche se deve operare un bilanciamento con i principi previsti dagli articoli 3 e 24 della Costituzione. Dello stesso avviso non è stata però la Corte, la quale ha osservato che la sentenza n. 24 del 204 non esamina in alcun passo la questione dell'idoneità della legge ordinaria ad introdurre la suddetta sospensione processuale. Né si può ritenere che tale sentenza contenga un giudicato implicito sul punto, soltanto perché la Corte ha privilegiato l'esame dei fondamentali profili di uguaglianza e ragionevolezza, dichiarando assorbito ogni altro profilo di illegittimità costituzionale e così lasciando impregiudicata la questione riferita all'articolo 138.